

stefano

21/06 R.M.C.R.
661/06 Rju



TRIBUNALE DI LECCE
Sezione del riesame

ORDINANZA IN CAMERA DI CONSIGLIO
AI SENSI DELL'ART. 324 C.P.P.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Stefano Sernia	Presidente
dott.ssa Michela de Lecce	Giudice
dott.ssa Silvia Minerva	Giudice rel.

decidendo in ordine all'impugnazione proposta in data 13.2.06 nell'interesse di avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero in data 27.1.06, con cui era convalidato il sequestro di un apparecchio da gioco eseguito dalla Guardia di Finanza di Porto Cesareo in data 25.1.06 in relazione ai reati di cui agli artt.110 co. 7 del T.U.L.P.S. e 718 c.p.;

sentite le parti in camera di consiglio ed esaminati gli atti;

sciogliendo la riserva di cui al relativo verbale, osserva quanto segue.

Si premette che in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato secondo la tesi accusatoria, senza poter esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza, espletando il controllo di legalità nell'ambito delle indicazioni di fatto fornite dal Pubblico Ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto quindi sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, tenendo conto delle contestazioni difensive, al fine di verificare se essi consentano di assumere l'ipotesi formulata in quella tipica. (Cass. sez. I 27.7.99 n. 4496). Inoltre, poichè il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova ai fini della relativa adozione non è necessario che il fatto reato sia accertato, ma è sufficiente che risulti ragionevolmente probabile in base ad elementi specifici (cass. sez. III 12.6.03)

E' opportuno, preliminarmente, evidenziare che dagli atti risulta che in data 25.1.06 la G. di F. di Gallipoli, nel corso del controllo svolto nel locale-bar gestito amministrata da di cui è dipendente, ha constatato la presenza di un apparecchio da gioco, comunemente denominato bingo e denominato e lo ha sottoposto a sequestro in relazione ai reati di cui all'art. 110 co. 7 lett. a) TULPS e 718-719 C.P., in quanto "pur avendo funzionamento elettromeccanico e risultando privo di monitor, non aveva però interazione con il giocatore al fine di consentirgli di esprimere la propria abilità fisica, in quanto il gioco avveniva mediante caduta di una pallina spinta da un martello a molla attivato dal giocatore su di un piano inclinato e non governato dallo stesso. Inoltre tale

Mu

apparecchio non distribuiva direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica”

Il Pubblico Ministero nell'adottare il decreto di convalida del sequestro ex art. 355 C.p.p. ha contestato i medesimi reati di cui all'art. 110 co. 7 TULPS e 718-719 C.P., indicando luogo e data di accertamento. Ha inoltre rilevato che il sequestro sia stato eseguito nel rispetto dei requisiti di legge, trattandosi di corpo del reato e ha rappresentato la necessità di mantenere il vincolo al fine di espletare degli accertamenti allo scopo di verificare la conformità a legge degli apparecchi sequestrati.

Nell'istanza di riesame avverso il suddetto decreto di convalida di sequestro, si deduce la illegittimità dell'art. 100 Tulps come modificato a far data dalla legge n. 388/00 per violazione della direttiva comunitaria 98/34/CE del 22.6.98 (che prevede che qualsiasi provvedimento di uno Stato comunitario che introduca nuove regolamentazioni tecniche sia preventivamente notificato all'UE e non possa applicare le suddette nuove regolamentazioni se non siano trascorsi tre mesi in caso di opposizione, da parte di altro Stato membro, alle normative proposte). La difesa contestava, altresì, l'esistenza del fumus in ordine al reato di cui all'art. 110 TULPS, sulla base della relazione tecnica esibita dalla parte, da cui risulta che l'apparecchio in questione rientra tra quelli che ai sensi del comma 7 dell'art. 100 Tulps devono essere considerati apparecchi da gioco di abilità come tali idonei per il gioco lecito ed anche il fumus del reato di cui all'art. 718-719 C.p.p. per l'assenza sia dell'elemento oggettivo dell'aleatorietà della vincita o della perdita, sia dell'elemento soggettivo, rappresentato dal fine di lucro.

Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, non ricorra il fumus di alcuna fattispecie di reato. Ed invero, con riguardo alla contestazione dell'art. 110 T.U.L.P.S., deve rilevarsi che la recente legge finanziaria n. 266/05 ha modificato la disciplina contenuta nell'articolo 110 del TULPS, sostituendone tra l'altro il comma 9 che prevedeva le sanzioni, e ha sottoposto a sanzione amministrativa la condotta di chi produce, importa, distribuisce, installa o comunque consente l'uso sul territorio nazionale in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di apparecchi e congegni non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, facendo salve le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal Codice penale. Ne consegue che, a seguito dell'entrata in vigore della legge citata ed in conseguenza della depenalizzazione attuata, l'art. 110 Tulps non può più essere posto a fondamento di un sequestro penale, (ma solo di un sequestro di tipo amministrativo) trattandosi di norma che non contempla fattispecie di reato, ma una serie di illeciti amministrativi. Sicchè, a prescindere dalla circostanza contestata se l'apparecchio in sequestro consenta un gioco in cui prevalga l'alea, come si desume dal verbale di sequestro (poiché una volta attivato il martello a molla che fa cadere la biglia di acciaio il suo percorso non è più governabile dal giocatore) e sia perciò non conforme all'indicazione del comma 7 dell'art. 110 Tulps, ovvero se sia prevalente l'abilità del giocatore, come affermato nella relazione tecnica allegata dalla difesa, con riferimento alla contestazione dell'art. 110 Tulps il decreto di sequestro deve essere annullato, poiché neppure in astratto è configurabile la violazione di una norma penalmente sanzionata.

Con riferimento al reato di cui all'art. 718-719 Tulps, deve rilevarsi che non sussiste il fumus di commissione di tale reato di esercizio di giochi d'azzardo, atteso che esso presuppone, in virtù della disposizione dell'art. 721 C.p., che ricorrano due elementi, uno di carattere oggettivo, l'aleatorietà della vincita o della perdita, l'altro di carattere soggettivo, il fine di lucro delle persone partecipanti al gioco (“sono giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria”). Per costante insegnamento giurisprudenziale, il fine di lucro richiesto dal legislatore come elemento costitutivo ed essenziale del gioco d'azzardo deve necessariamente essere interpretato come fine di trarre guadagno economicamente

apprezzabile in conseguenza della partecipazione a gioco e deve essere escluso nel caso i cui la vincita consista nella ripetizione di qualche partita. Orbene, nel caso in esame, se può ritenersi sussistente il fumus in ordine all'elemento oggettivo del gioco d'azzardo, alla luce di quanto affermato dai militari nel verbale di sequestro (da cui risulta che nel gioco è prevalente l'alea rispetto all'abilità del giocatore poiché una volta attivato il martello a molla che fa cadere la biglia di acciaio il suo percorso non è più governabile dal giocatore), non appare ravvisabile il fumus in relazione all'elemento soggettivo del fine di lucro. In proposito deve osservarsi che la Guardia di Finanza non ha rappresentato che il gioco sia predisposto per consentire l'erogazione diretta di vincite in denaro (né di altri premi), né ha rappresentato che all'atto dell'accertamento sia stata verificata la consegna, al termine del gioco, di premi in denaro (né di altra natura) da parte dei gestori del locale. Inoltre, dalla relazione tecnica prodotta dalla difesa risulta che l'apparecchio non è predisposto per l'erogazione di premi (né in denaro né di altra natura) e che il raggiungimento di un certo punteggio consente il prolungamento o la ripetizione della partita.

Difetta perciò anche il fumus del reato di cui all'art. 718-719 C.p.
Restano assorbite le altre doglianze difensive.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato di cui in premessa emesso dal Pubblico Ministero in data 27.1.06, con cui era convalidato il sequestro di un apparecchio da gioco eseguito dalla Guardia di Finanza di Porto Cesareo in data 25.1.06.

Dispone il dissequestro dell'apparecchio da gioco e la restituzione dello stesso all'avente diritto, fermo restando l'eventuale sequestro amministrativo.

Manda al Pubblico Ministero in sede per l'esecuzione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Lecce, 21.2.06

Il Giudice est.

dott.ssa Silvia Minerva



Il Presidente
dott. Stefano Sernia



Definito 22/2/06



